

REGOLAMENTO (CEE) N. 2534/79 DEL CONSIGLIO

del 12 novembre 1979

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di colofonie (comprese le « peci resinose ») della sottovoce 38.08 A della tariffa doganale comune (anno 1980)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la produzione di colofonie della sottovoce 38.08 A della tariffa doganale comune, nella Comunità, è attualmente insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipende attualmente, e per una parte non trascurabile, dalle importazioni provenienti da paesi terzi;

considerando che, in base alla decisione del consiglio di associazione n. 1/79, relativa all'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 del protocollo n. 10 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, la Comunità può aprire per le colofonie contingenti tariffari autonomi nella misura in cui gli stessi non superino annualmente, per l'insieme della Comunità, il 25 % delle importazioni della Comunità provenienti dai paesi terzi non associati né legati ad essa da un accordo preferenziale, effettuate nel corso dell'ultimo anno per il quale si dispone di statistiche; che la decisione sopra menzionata è applicabile fino al 31 dicembre 1979; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in causa ed alle condizioni più favorevoli; che è quindi opportuno aprire un contingente tariffario comunitario a dazio zero nei limiti del volume suddetto, senza pregiudizio delle misure eventuali che dovranno essere prese in seguito alle decisioni che potranno intervenire nell'ambito dell'associazione tra la CEE e la Grecia;

considerando che le importazioni di dette colofonie in provenienza da paesi terzi non associati né legati alla Comunità da un accordo preferenziale hanno raggiunto nel 1978 i seguenti livelli:

	<i>tonnellate</i>
Benelux	12 276
Danimarca	176,3
R. f. di Germania	23 181,2
Francia	8 025
Irlanda	0
Italia	3 324
Regno Unito	12 204
Totale	59 186,5

che il 25 % del totale di cui sopra ammonta a 14 796 tonnellate;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario di volume trascurabile in apporto al fabbisogno proprio della Comunità, è opportuno, senza derogare alla natura comunitaria di detto contingente tariffario, prevedere nel caso specifico un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione tra gli Stati membri; che questa ripartizione può effettuarsi secondo lo stesso metodo di calcolo utilizzato per fissare il volume delle importazioni di ciascuno Stato membro in provenienza dagli stessi paesi terzi; che per assicurare il carattere comunitario del contingente conviene attribuire all'Irlanda un'aliquota, prelevando la corrispondente quantità dalle aliquote attribuite agli altri Stati membri; che, calcolata in questo modo, tale ripartizione dà le cifre di cui all'articolo 2;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, e che, di conseguenza, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980, il dazio della tariffa doganale comune per le colofonie (comprese le « peci resinose ») della sottovoce 38.08 A è totalmente sospeso entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 14 796 tonnellate.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è ripartito fra gli Stati membri nel modo seguente:

	<i>tonnellate</i>
Benelux	3 068
Danimarca	43
R. f. di Germania	5 794
Francia	2 005
Irlanda	6
Italia	830
Regno Unito	3 050

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per garantire agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

2. Il grado di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro è determinato sulla base delle importazioni del prodotto in causa, presentate in dogana accompagnate da una dichiarazione di immisione in libera pratica.

Articolo 4

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 novembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GIBBONS
